

# Il costo fiscale delle azioni attribuite agli “impatriati” nell’ambito di piani di stock option

di Paolo Scarioni (\*) e Antonio Fiorentino Martino (\*\*)

Nell’ipotesi in cui l’**assegnatario** delle **stock option** sia un soggetto che beneficia della disciplina di favore prevista per gli **impatriati**, il fringe benefit attribuito al dipendente tramite l’esercizio dell’opzione fruirà anch’esso della **tassazione agevolata**, concorrendo solo parzialmente alla formazione del suo reddito complessivo. All’atto della **cessione** del titolo a **terzi**, e, dunque, ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata, si rivela però **incerta** la **determinazione** del **costo fiscale** dell’azione; in particolare, ci si chiede se esso a) debba comunque coincidere con il suo valore normale alla data di esercizio dell’opzione, o se invece b) debba prendere in considerazione solo il minor valore effettivamente tassato come reddito di lavoro dipendente, in aggiunta allo strike price corrisposto dal lavoratore. Ragioni di ordine logico-sistematico, di coerenza legislativa e di natura tecnica inducono a ritenere corretta la prima soluzione.

La disciplina di favore prevista per gli “impatriati” (1) si caratterizza per il fatto che i redditi oggetto dell’agevolazione fruiscono di un concorso parziale alla formazione del reddito complessivo in capo ai soggetti destinatari del beneficio: tale elemento ingenera una rilevante problematica interpretativa nei casi in cui ai lavoratori impatriati siano attribuite delle *stock option*.

Più precisamente, la questione nasce dal fatto che il valore di mercato che i titoli hanno alla data in cui il dipendente, o l’amministratore, esercita l’opzione, al netto dello *strike price*, è qualificabile come reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato, e beneficia pertanto della disciplina di favore (2), a causa della parziale imponibilità del *fringe benefit*, sorge il dubbio di quale sia il costo fiscale dei titoli ricevuti a seguito dell’esercizio dell’opzione, da contrapporre al prezzo di vendita dei titoli stessi all’atto della successiva rivendita (per determinare la plusvalenza tassabile).

Prima di chiarire quale sia, a nostro avviso, la soluzione corretta, occorre ricordare che, nel-

l’ambito dei piani di *stock option* assumono rilevanza, sul piano strettamente fiscale, tre momenti:

- 1) quello iniziale di attribuzione delle *stock options*, in cui viene fissato anche il corrispettivo (lo *strike price*) che il dipendente dovrà versare ove decidesse di esercitare l’opzione;
- 2) quello intermedio, in cui le opzioni vengono esercitate: il dipendente, previo pagamento dello *strike price*, diviene titolare delle azioni, le quali alla medesima data hanno ragionevolmente un valore di mercato superiore allo *strike*;
- 3) quello finale, in cui le azioni vengono cedute a terzi a titolo oneroso.

Il primo di essi (ovvero, l’attribuzione delle opzioni) rappresenta un evento fiscalmente irrilevante per il dipendente a condizione - come accade generalmente - che le *stock option* non siano cedibili per atto *inter vivos*; laddove, invece, le opzioni fossero liberamente alienabili, anche l’assegnazione del diritto costituirà reddito in natura in capo al dipendente assegnatario (3).

(\*) Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario

(\*\*) Avvocato - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario

(1) Cfr., quanto alla norma previgente, l’art. 16 del D.Lgs. 14

settembre 2015, n. 147, e, oggi, l’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

(2) Nel presente contributo si farà riferimento per semplicità ai soli dipendenti.

(3) Lo chiarisce espressamente la relazione illustrativa al-

Gli altri due momenti, invece, determinano, ciascuno, il conseguimento di un reddito tassabile (rispettivamente, un reddito di lavoro dipendente, quanto all'esercizio dell'opzione, e un reddito diverso, quanto all'alienazione del titolo); li esamineremo ora separatamente.

### Qualificazione fiscale dei redditi rivenienti da piani di stock option

L'esercizio dell'opzione genera solitamente un reddito di lavoro dipendente. L'art. 51, comma 1, del T.U.I.R. dispone che quest'ultimo è costituito da "tutte le somme e i valori

in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (...) in relazione al rapporto di lavoro"; tale formulazione, che introduce il c.d. principio di omnicomprensività tipico della categoria reddituale qui in rilievo, attrae a tassazione non solo il salario erogato dal datore di lavoro, ma tutto quanto il soggetto percepisca (in denaro o in natura) "in relazione" al contratto lavorativo in essere. A tale regola non può sottrarsi naturalmente neppure il reddito (in natura) ritratto dal dipendente all'atto dell'esercizio dell'opzione.

Per stabilire quale sia l'ammontare da assoggettare a IRPEF, giova rammentare che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 51, "ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 (...) si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale

#### LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

##### Soggetto impatriato assegnatario delle stock option

Nell'ipotesi in cui l'assegnatario delle stock option sia un soggetto che beneficia della disciplina di favore prevista per gli impatriati, il **fringe benefit** attribuito al **dipendente** tramite l'esercizio dell'opzione fruirà anch'esso della **tassazione agevolata**, concorrendo solo parzialmente alla formazione del suo reddito complessivo. All'atto della **cessione** del titolo a terzi, e, dunque, ai fini del calcolo della **plusvalenza** realizzata, si rivela però incerta la determinazione del costo fiscale. Ci si chiede se il costo fiscale dell'azione debba comunque coincidere con il suo **valore normale** alla data di esercizio dell'opzione, o se invece debba prendere in considerazione solo il **minor valore** effettivamente tassato come reddito di lavoro dipendente, in aggiunta allo **strike price** corrisposto dal lavoratore.

dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9". Quest'ultima norma prevede, in sintesi, che per "valore normale" debba intendersi il valore di mercato di un bene; in particolare, ai fini che qui interessano, il comma 4 dell'art. 9 del T.U.I.R. stabilisce che "il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,

in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti".

Ne deriva che, nella fattispecie qui in rilievo, il reddito di lavoro dipendente è pari alla differenza tra a) il "valore normale" del titolo alla data di esercizio dell'opzione, e b) lo *strike price* versato per l'acquisto del titolo stesso; reddito che viene assoggettato alle aliquote progressive dell'IRPEF mediante applicazione della ritenuta da parte del datore di lavoro, secondo le regole valide per tale categoria reddituale (4).

Tale reddito, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, si genera (e va, dunque, tassato) nel periodo d'imposta in cui l'opzione viene esercitata, a nulla rilevando l'effettiva consegna dei

l'art. 13 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, il quale, come a breve si dirà, aveva introdotto un regime fiscale di particolare favore per i redditi realizzati nell'ambito dei piani di incentivazione in esame: "rimane fermo che l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione. Qualora, invece, il diritto di opzione non sia cedibile l'assegnazione dello stesso non è di per sé tassabile (...). Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successiva-

mente tale requisito, nel periodo d'imposta in cui è reso trasferibile il relativo importo è assoggettato a tassazione"; negli stessi termini cfr. anche C.M. 25 febbraio 2000, n. 30.

(4) Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, "nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta".